

Nota del Ministero dell'Interno PROT. N.8625

OGGETTO: Locali adibiti a motorimesse. Quesito

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, il carteggio relativo al quesito di cui all'oggetto:

- nota del Comando Provinciale VV.F. di Firenze prot. N. 4448/97 del 12/6/97;
- nota dell'ispettorato Regionale prot. N. 6788 del 21/6/97;
- nota ministeriale prot. N. P1428/4108 sott. 22/3 del 31/7/97.

Relativamente alle condizioni indicate nella nota del Comando Provinciale di Firenze e nella successiva nota ministeriale si ritiene comunque opportuno evidenziare, per uniformità di indirizzo, che, tenuto conto dell'attuale vigenza delle norme di sicurezza di cui al D.M. 1/2/86, le stesse potranno essere considerate esclusivamente quale utile riferimento nell'esame di eventuali istanze di deroga alle norme del citato decreto.

PROT. N. 4448/97

Oggetto: Quesito locali adibiti a motorimesse

Nell'istruttoria delle pratiche di prevenzione incendi, ci si trova a valutare locali destinati a motorimesse e/o motorimesse/autorimesse, l'applicazione di alcuni punti del D.M. 1/2/86 agli spazi destinati a parchamenti di motoveicoli all'interno di motorimesse/autorimesse sembrerebbe molto restrittivo in particolare per i seguenti articoli: 3.3- 3.5.2- 3.6.3- 3.7.0- 3.7.2- 6.1.0- 6.2.

Questo comando infatti per gli articoli citati ritiene che non possono essere applicati i vincoli dimensionali previsti in quanto gli stessi sembrano riferiti esclusivamente alla movimentazione e parcheggio delle autovetture.

Pertanto per i singoli articoli, e tenuto conto sia dell'equivalenza dimensionale autovettura/motoveicolo e sia del minore spazio necessario per la movimentazione e parcheggio dei motoveicoli, si ritiene sufficiente l'applicazione di quanto segue:

- art. 3.3: 1 moto/3,5 mq. per motorimesse non sorvegliate;
1 moto/7,0 mq. Per motorimesse non sorvegliate;
ossia un veicolo equivale a 3 motoveicoli.
- artt. 3.5.2 – 6.1.0 – 6.2.0: il numero di autoveicoli citato negli articoli della norma dovrebbe tenere conto della equivalenza di cui sopra.
- Artt. 3.6.3 – 3.7.0 – 3.7.2: la larghezza delle corsie di manovra, degli accessi e delle rampe potrebbero essere ridotte, negli spazi ad uso esclusivo dei motoveicoli, fino a 3 Mt.

Si rimane in attesa del parere di Codesto Ministero.